**N. 00020/2016 REG.PROV.CAU.**

**N. 00091/2016 REG.RIC.**

****

**REPUBBLICA ITALIANA**

**Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento**

**(Sezione Unica)**

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 91 del 2016, integrato da motivi aggiunti, proposto da:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_ rappresentati e difesi dagli avv.ti Corrado Resta e Maria Maniscalco, con domicilio eletto presso la Segreteria del Tribunale in Trento, via Calepina, n. 50

***contro***

Provincia autonoma di Trento, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Nicolo' Pedrazzoli, Lucia Bobbio e Maurizio Dalla Serra, con domicilio eletto presso l’Avvocatura della Provincia, in Trento, Piazza Dante, n. 15

***per l'annullamento***

*previa sospensione dell'efficacia,*

\* - quanto al ricorso principale:

- del bando di concorso allegato alla deliberazione della Giunta provinciale di Trento n. 269/2016, avente ad oggetto l'indizione del concorso per titoli ed esami finalizzato al reclutamento del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado, pubblicato nel numero straordinario del B.U.R. n. 10 del 7.3.2016, nella parte in cui (art. 4) disciplina i requisiti di ammissione prescrivendo che è ammesso a partecipare esclusivamente il candidato in possesso del titolo di abilitazione all'insegnamento, rispettivamente, per i posti della scuola secondaria di primo e secondo, con conseguente illegittima esclusione dalla procedura concorsuale dei docenti tecnico pratici (ITP) inseriti nella graduatoria di istituto e in possesso del titolo idoneo per insegnare nella rispettiva classe di concorso, non abilitati perché il MIUR ha escluso i docenti tecnico pratici dal percorso ordinamentale di abilitazione con i Tirocini Formativi Attivi (TFA) e ha fissato criteri illegittimi per l'accesso ai Percorsi Abilitanti Speciali (PAS), e nella parte in cui (art. 5, comma 4) prevede che i candidati possano presentano la domanda di partecipazione alla procedura concorsuale esclusivamente attraverso istanza on line, ai sensi del decreto legislativo 7.3.2005, n. 82, e che le domande presentate con modalità diverse da quella telematica non sono prese in considerazione;

- nonché per la declaratoria - in via principale, per l'effetto dell'annullamento degli atti impugnati, ovvero in subordine, a titolo di risarcimento del danno in forma specifica - del diritto dei ricorrenti a essere ammessi a partecipare al concorso per titoli ed esami finalizzato al reclutamento del personale docente per i posti dell'organico della scuola secondaria di primo e secondo grado;

\* - quanto al ricorso per motivi aggiunti:

- della determinazione n. 32, di data 19 aprile 2016, del Dirigente il Servizio per il reclutamento, la gestione personale scuola e relazioni sindacali della Provincia autonoma di Trento, riguardante la non ammissione/esclusione dei candidati dal concorso per titoli ed esami, per l'assunzione a tempo indeterminato del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Provincia autonoma di Trento;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti impugnati, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 maggio 2016 il cons. Alma Chiettini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Visto il decreto n. 14/2016, con il quale è stata accolta la domanda di misure cautelari monocratiche proposta dai ricorrenti e, per l’effetto, è stata disposta l’ammissione con riserva degli stessi a sostenere le prove concorsuali;

Considerato che le censure introdotte si appuntano avverso la normativa di rango primario che disciplina il concorso pubblico indetto dalla Provincia autonoma di Trento per l’assunzione del personale docente, normativa della quale si chiede un’interpretazione costituzionalmente orientata;

Considerato che il Consiglio di Stato, con riferimento ad una fattispecie analoga a quella in esame, ha affermato (cfr. l’ordinanza n. 1836 di data 18 maggio 2016) il principio secondo il quale, sebbene la normativa primaria di riferimento del tutto legittimamente richieda (oltre al titolo di studio previsto per ciascuna classe di concorso) il possesso dell’abilitazione all’insegnamento quale ulteriore requisito necessario per essere ammessi ai concorsi, di cui all’art. 400 del decreto legislativo n. 297/1994, tuttavia sarebbe illegittima una clausola del bando che non consente la partecipazione al concorso, anche a prescindere dall’abilitazione, qualora la mancanza del relativo titolo non sia imputabile all’interessato;

Considerato che, tenuto conto di quanto precede, impregiudicata ogni definitiva valutazione sia sulle eccezioni processuali sollevate dalla Provincia sia sulla non imputabilità della mancanza dall’abilitazione PAS ai ricorrenti medesimi (accertamenti non compatibili con la presente fase cautelare), al danno prospettato dai ricorrenti, anche con i motivi aggiunti, è possibile ovviare confermando l’ammissione con riserva degli stessi al concorso, ai soli fini dell’espletamento delle prove, restando esclusa nell’eventuale prosieguo anche l’immissione con riserva nella relativa graduatoria;

Considerato che, tenuto conto della novità delle questioni trattate, sussistono i presupposti per compensare le spese della presente fase cautelare;

P.Q.M.

Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa della Regione autonoma Trentino - Alto Adige / Südtirol, sede di Trento,

accoglie la domanda cautelare nei limiti indicati in motivazione e, per l’effetto, conferma l’ammissione, con riserva, dei ricorrenti, all’espletamento delle prove concorsuali.

Fissa, per la trattazione del merito, la pubblica udienza del 13 ottobre 2016.

Compensa le spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Trento nella camera di consiglio del giorno 19 maggio 2016 con l'intervento dei magistrati:

Grazia Flaim, Presidente FF

Carlo Polidori, Consigliere

Alma Chiettini, Consigliere, Estensore

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
|  |  |  |
| **L'ESTENSORE** |  | **IL PRESIDENTE** |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 20/05/2016

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)